**4 Febbraio 2015**

**Prelievi irrilevanti per gli autonomi**

Sentenza della CTR Lazio

**Per effetto della sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale**, i prelevamenti ingiustificati sul conto corrente bancario del lavoratore autonomo e del professionista non possono essere considerati automaticamente ricavi “in nero”: questo principio è applicabile a tutti i giudizi ancora pendenti.   
  
È quanto ha affermato la **Commissione Tributaria Regionale del Lazio nella sentenza n. 7523/29/14**.   
  
La controversia ha riguardato un avviso di accertamento relativo a un recupero a tassazione, ai fini Irpef, Iva e Irap per l’anno 2003, di compensi professionali asseritamente non dichiarati, sulla base dei dati acquisiti dal conto corrente del contribuente, di professione avvocato, relativamente ai quali, secondo l’Ufficio, non era stata fornita alcuna giustificazione.   
  
Il giudizio di primo grado si è chiuso a favore dell’Ufficio. Di qui l’appello del professionista che è stato **parzialmente accolto**dalla CTR del Lazio.   
  
Il collegio capitolino di secondo grado ha ricordato che, per effetto della pronuncia della Consulta, l’Amministrazione finanziaria non può più fare operare le presunzioni contenute nell’articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 con riguardo ai prelevamenti non giustificati da parte di chi percepisce redditi di lavoro autonomo. La Consulta, infatti, ha dichiarato l’**illegittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/73**, limitatamente alle parole “***o compensi***”, ritenendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati a un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.   
  
Ebbene, la norma, nel significato risultante dalla pronuncia della Consulta, è stata ritenuta applicabile nel caso in esame, in quanto concernente “*un rapporto non ancora esaurito*”. Da qui la declaratoria d’illegittimità dell’atto impositivo oggetto di controversia per la parte concernente i “*presunti compensi generati da addebitamenti bancari non giustificati*”.   
  
Quanto ai maggiori compensi invece legittimamente individuati dall’Ufficio, a seguito di accreditamenti bancari non giustificati, la CTR capitolina ha riconosciuto il diritto del professionista a usufruire della procedura di concordato preventivo introdotto dal D.L. n. 269/2003.   
  
Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.